

Carissimi amici,

mi è stato chiesto di relazionare su problematiche relative al processo previdenziale e del lavoro che sono, a mio parere indissolubilmente legate all'attività svolta preliminarmente dal centro di assistenza (sindacato o patronato).

E' indubbio che un'assistenza corretta fornita nella fase di consulenza stragiudiziale condizioni tutto il processo.

Pertanto, abbiamo deciso di dare un taglio pratico a questo mio intervento che lungi dall'essere una lezione intende unicamente fornire elementi e spunti che possano esservi di ausilio nello svolgimento della vostra attività.

Devo confessarvi che spesso mi sono imbattuto in casi in cui il diritto dell' assistito era ormai pregiudicato a causa della superficialità con cui gli operatori nelle sedi di patronato gestiscono il cliente e le informazioni fornite da quest'ultimo.

Comprendere quindi alcuni aspetti legati allo sostanza del diritto soggettivo ed alla sua capacità di tutela può divenire questione "di vita o di morte" per l'interesse del cittadino.

Non nascondo, peraltro, che una opportuna maggior formazione ed informazione, possa ridurre le numerose richieste di risarcimento proposte nei confronti del sindacato o patronato nonché migliorarne la funzionalità.

In concreto, sono convinto che sia indispensabile per chi fa assistenza conoscere alcuni aspetti processuali determinanti nel dettare i tempi delle istanze amministrative garantendo la eventuale successiva fase giudiziaria.

Per farla breve, non vi nascondo che spesso mi capita che alcuni clienti, sia presso la sede sindacale che presso il mio studio vengano con un verbale sanitario di accertamento di invalidità civile, accompagnato da un ricorso amministrativo, oltre il termine semestrale prescritto dal legislatore per poter proporre azione giudiziale.

Può sembrarvi improbabile ma vi assicuro che questi errori si verificano ancora oggi.

Traggo spunto da questo esempio per porre un principio che appare, a mio avviso, determinante, preliminarmente, nell'affrontare la tematica odierna: "*i vizi del procedimento amministrativo non possono condizionare i tempi dell'azione giudiziaria nè possono sanarne eventuali intervenute decadenze*"; tale conseguenza la si trae chiaramente dalla lettura dell'art. 443 c.p.c. e dell'art. 8 della legge 533/73.

In breve, il mancato inoltro del ricorso amministrativo nel termine di 90 gg come prescritto dall'art. 443 c.p.c. non consente di posticipare il dies a quo, cioè il termine per il decorso dei

successivi 90 giorni previsti per la risposta dell'istituto dai quali decorre il termine decadenziale per proporre l'azione giudiziaria.

Pertanto, non potrà assolutamente prospettarsi al cliente che si sia ricordato solo oggi che la sua disoccupazione del 2011 sia stata pagata male, in assenza di una risposta al ricorso amministrativo da parte dell'INPS, la possibilità di proporre azione giudiziaria: lo illudereste in merito ad un diritto ormai decaduto.

Infatti, sin dal 2011, grazie al governo Monti, il termine di decadenza per la proposizione di azione giudiziaria in caso di errata liquidazione di prestazioni previdenziali, è stato equiparato a quello prescritto in tema di mancato pagamento: un anno.

Termine perentorio che decorre dalla scadenza dei termini per la proposizione dell'azione amministrativa (180 giorni) che a loro volta decorrono con il trascorrere di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

Ne consegue un termine complessivo di 300 giorni per gestire l'intera fase amministrativa, superati i quali è necessario proporre azione giudiziaria.

E' comprensibile che voi siate professionalmente indotti a cercare di definire ogni pratica amministrativamente con l'ausilio dei dipendenti dell'istituto; tuttavia ***vi invito a prestare attenzione ai molteplici rinvii ed ai tempi di attesa che vi portino oltre l'anno.***

Del resto il contenuto dell'art. 443 c.p.c. è chiaro: promuovere il ricorso ovvero attendere il decorso dei termini stabiliti per l'iter amministrativo.

Ciò significa non solo che come condizione di procedibilità la fase amministrativa debba durare 180 giorni, ma anche che potrebbe non proporsi istanza amministrativa ed adire direttamente il magistrato se i tempi sono ristretti.

(Ad oggi non mi sono capitate ordinanze di sospensione della fase giudiziaria con invito ad esperire il rimedio amministrativo).

Ciò premesso abbiamo poc'anzi citato il D.L. 98/11 con il quale il governo ha fatto strage di diritti sostanziali, intervenendo in modo incostituzionale su quelli già acquisiti ed oggetto di azione giudiziaria.

Quella stessa norma regola il nuovo processo in tema di ***invalidità civile e inabilità al lavoro***, escludendo infortuni e malattie professionali: il tanto sospirato accertamento tecnico preventivo.

Trattasi di un bleff del legislatore; un tentativo di far passare questa riforma come uno

strumento per accelerare il processo per diritti indisponibili quali quelli in materia assistenziale.

Sappiate che ormai da dieci anni ogni intervento del legislatore è mirato non a deflazionare il contenzioso cioè a velocizzare i processi, ma ad eliminarli ed a creare dei deterrenti affinché i cittadini siano indotti a rinunciare alla tutela giurisdizionale per non caricare la macchina giudiziaria.

Ebbene in tema di ATP posso assicurarvi che le Corti pugliesi, o quanto meno: Foggia, Trani e Bari fissano la prima udienza, finalizzata al semplice giuramento del CTU ad un anno minimo; a Foggia si è già arrivati a metà 2016.

Questa premessa al solo fine di potervi fornire delle informazioni utili da trasmettere al cliente allorchè si presenti con il verbale ASL di accertamento. Considerati i tempi della giustizia il processo non durerà meno di 2 anni, pertanto ***allorchè vi si prospetti la presenza di ulteriori accertamenti sanitari che denotino un peggioramento dello stato di salute dell'assistito prospettate la possibilità di formulare una nuova istanza amministrativa prima di valutare se proporre azione giudiziaria.***

Non posso non affrontare l'ultimo dibattuto tema in materia di invalidità: il reddito utili ai fini pensionistici: ci risiamo, quando la norma offre spiragli interpretativi la magistratura a volte interviene con interpretazioni della stessa che minano i principi fondamentali del nostro ordinamento e puntano a limitare il più possibile l'ambito di operatività di una norma. Per farla breve con una sconvolgente sentenza della Cassazione del 2010 si affermò che in tema di pensione di inabilità al 100% dovesse considerarsi il ***reddito familiare*** e non quello personale.

Immediatamente fioccarono a livello amministrativo molteplici rigetti di istanze e di modelli AP70 in quanto spesso il reddito dell'intero nucleo familiare fa vacillare l'esile limite reddituale.

Oggi la Cassazione con un reivirement giurisprudenziale ha modificato questo orientamento, seguita poi dal legislatore (art. 10, comma 5 della Legge 9 agosto 2013, n. 99), ha oggi finalmente posto fine a questo conflitto garantendo che il reddito da considerare sia quello personale.

Tuttavia c'è un aspetto particolare da vagliare e cioè quello afferente il reddito da considerare: ***quello complessivo o quello imponibile.***

Tale valutazione appare di vitale importanza per la sussistenza del diritto ed il suo

riconoscimento.

Ebbene, a mio avviso la corretta interpretazione delle norme vigenti deve indurci a sostenere che il reddito utile sia quello imponibile IRPEF e non quello complessivo: all'uopo il citato l'art. 10, comma 5 stabilisce che: *“Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”*.

Ebbene l'art. 3 del T.U.I.R. DPR 917/86 ove leggesi che: *“l'imposta (IRPEF) si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili [.....]”*. Non v'è chi non veda come il concetto di *reddito agli effetti dell'IRPEF* non possa non corrispondere a quello utilizzato all'interno del TUIR come base imponibile per il calcolo dell'imposta: *il reddito complessivo privo degli oneri deducibili*.
Pertanto vi invito a considerare ed a inserire nel modello AP70 l'imponibile IRPEF.

Di particolare ed attuale interesse sono altresì due argomenti: quello degli indebiti e quello della riforma pensionistica: non pretendo in questo breve tempo di offrirvi una panoramica completa ma di fornirvi degli spunti di riflessione quantomai opportuni e che possono esserVi utili nel rapporto con la clientela.

Quanto agli *indebiti pensionistici* sappiamo che recentemente (da circa un anno) l'istituto come si suol dire ha aperto i propri archivi ed ha inoltrato ai pensionati milioni di lettere di recupero di indebiti paventandone il recupero in caso di mancato accoglimento.

Avrete certamente notato il panico generale che ha creato questa condotta a mio avviso imprudente e priva di organizzazione adottata dall'ente nei confronti degli assicurati-pensionati e non solo.

Sono tuttavia convinto che lo scopo sia stato raggiunto: sono pochi i cittadini che si rivolgono a voi per ottenere spiegazioni; molti di essi prevalentemente anziani si recano alla posta o alla banca ed effettuano il versamento di quanto sembrerebbe dovuto.

Tuttavia ripeto, l'atteggiamento che ha provocato non poche polemiche, anche politiche, non corrisponde ai principi ispiratori di un soggetto pubblico che cura gli interessi ed i diritti indisponibili dei privati cittadini.

Ebbene vorrei concentrarmi su cinque aspetti:

- 1) requisiti della missiva di indebito;
- 2) elemento volitivo (dolo dell'assicurato)
- 3) termini prescrizionali.
- 4) autotutela
- 5) oggetto dell'indebito

Giova premettere che con il messaggio INPS del 2.7.2012 l'istituto ha fornito informazioni relative al recupero coatto ove sinteticamente può leggersi che: "l'atto di accertamento deve essere notificato al debitore nei termini richiesti al fine di produrre gli effetti interruttivi della prescrizione e nel rispetto dell'art. 13 della legge 412/91".

Aggiunge l'istituto che le sedi devono inviare le causali analitiche¹ dell'indebito per ogni singolo assicurato.

Ebbene queste prescrizioni inoltrate alle sedi sono oggi puntualmente disattese.

Quotidianamente leggiamo dei provvedimenti privi di qualsivoglia motivazione all'interno dei quali viene prospettato un recupero con una decorrenza dell'azione di autotutela. Peraltro si violano pedissequamente i termini prescrizionali e decadenziali per poter effettuare un'azione di recupero in materia pensionistica (oggi la prescrizione è quinquennale e la decadenza è triennale).

Sovente mi sono pervenuti, e può testimoniare il presidente ed altri amici qui presenti, provvedimenti in cui era chiesto all'assistito l'indebito maturato dal 01.1992 all'11.2002; certamente sono casi emblematici delle modalità con le quali si stia procedendo al recupero. Ma vi invito a considerare gli aspetti determinanti nel merito delle singole vicende: il legislatore ha statuito che per gli indebiti maturati in epoca successiva al 2001 debba trovare applicazione l'art. 52 della legge 88 del 1989 in virtù del quale vige il principio di **non ripetibilità** del pagamento di prestazioni previdenziali allorché sia **carente qualsiasi ipotesi di dolo dell'assicurato**, la prova del quale incombe sull'istituto.

In tal senso la giurisprudenza ha chiarito che "**il dolo non corrisponde al semplice silenzio o alla reticenza ma deve tradursi in dichiarazioni non conformi al vero**"; Corte di Cassazione n. 11498 del 1996 .

Inoltre giova ricordare che ai sensi all'art 13 della legge 412 /91, la condotta del pensionato

¹ Determinazione **INPS n. 434/11**, ove leggesi: "[...], al fine di garantire le ragioni creditorie dell'istituto, la comunicazione viene notificata al pensionato mediante raccomandata; contenente: la motivazione di fatto e di diritto in base alla quale si è accertato che l'importo erogato sia superiore all'importo spettante, ovvero non dovuto"

assicurato assume rilevanza *solo se i fatti non siano già conosciuti dall'Ente Previdenziale*; conseguentemente la ripetibilità è **esclusa allorché si manifesti un errore** dell'istituto .

Questo principio lo cito in quanto la gran maggioranza degli indebiti sorge per motivi di carattere reddituale: Ebbene è noto a tutti che l'istituto è titolare del casellario centrale dei pensionati dal quale trae ogni informazione di natura reddituale; *pertanto l'errore compiuto nell'erogazione, salvo che non si dimostri che sia frutto di una volontaria comunicazione errata dell'assicurato, genera irripetibilità.*

A tal riguardo la Corte Costituzionale con sentenza n. 166/96 ha introdotto un principio generale del seguente tenore: *“la ripetibilità cessa quando l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento delle somme non dovute, pur avendo la possibilità di accertare le condizioni di fatto o di diritto che rendevano non dovuta la erogazione, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per effettuare la verifica”.*

Tale assunto è stato recentemente ribadito dalle Corti di Merito (tribunali) ed in particolare dal Tribunale di Foggia sez. Lav. che con sentenza n. 1419/14 ha dichiarato la irripetibilità delle somme in virtù del citato contegno dell'istituto e per le ragioni poc'anzi dedotte..

Non posso inoltre esimervi dal rappresentarvi un altro dato che emerge dalla lettura degli indebiti: ***spesso l'INPS recupera indebiti su prestazioni assistenziali o previdenziali di diversa natura.***

Tale condotta viola non solo la normativa vigente ma anche le stesse direttive impartite dall'istituto ove leggesi che ***“possono essere oggetto di trattenuta solo somme indebitamente erogate al medesimo titolo e che riguardano: ANF, pensione o assegno sociale, trattamenti di invalidità civile.*** Solo nel caso di espressa autorizzazione dell'interessato tali prestazioni possono essere oggetto di trattenuta anche relativamente a somme indebitamente erogate a titolo di prestazione diverso da quello per il quale deve essere operata la trattenuta”; *all. 1 Determina n. 434 del 28.11.2011.*

Diversamente potrete ben verificare che spesso si recuperano trattamenti di disoccupazione indebita dal pagamento di arretrati di pensione di invalidità o viceversa.

In questi casi è necessario attivare immediatamente l'azione giudiziaria.

Bene, a questo punto mi preme necessariamente rivolgermi un invito: analizzate con attenzione gli estratti contributivi dei vostri assistiti, specie se potenzialmente meritevoli di

pensione.

In numerosi casi vi capiterà, specie nel settore agricolo diffuso particolarmente al sud, di constatare che alcuni *anni di contribuzione siano assenti perchè sconosciuti* o per altri motivi, ed appaiano unicamente la contribuzione figurativa per Ds speciale ed ordinaria.

Vi invito a non sottovalutare questi elementi e ad avviare immediate verifiche al fine di accertare se effettivamente il cliente abbia lavorato e se conservi documentazione utile per il riconoscimento del diritto.

E' infatti principio giurisprudenziale conclamato quello in virtù del quale chi eccepisce la simulazione del rapporto di lavoro (INPS) debba poi fornire prova del fatto motivando il disconoscimento o la carenza di contribuzione.

Questa premessa è d'obbligo per quel che sarà la prossima parte dell'intervento relativa al sistema pensionistico vigente e previgente.

Il cenno alla verifica degli estratti, specie per coloro i quali appartengono alla classe 1951 – 1952 ha quale obbiettivo quello di fornire una adeguata assistenza al lavoratore che si è visto rigettare l'istanza di pensione per mancato raggiungimento del requisito secondo la legge fornero ma che in realtà in virtù della reale posizione contributiva poteva vantare quota 96 o 97 e usufruire della normativa previgente.

Vi assicuro che non trattasi di casi sporadici, specie tra gli operai agricoli ed i coltivatori diretti.

Come sappiamo la legge Fornero oltre a stabilire delle clausole di salvaguardia per i cosiddetti esodati ha anche previsto che per coloro i quali abbiano maturato il diritto entro il 31.12.2011 debba applicarsi la precedente normativa ex legge L. 247/2007, all'art. 1 ed il relativo scalone con possibilità di beneficiare della prestazione a far data dal 01.01.2013.

Quanto alla Fornero brevi cenni:

Come sapete con la legge 111/11 sono oggi scomparsi i due sistemi pensionistici legati alla pensione anticipata contributiva ed a quella legata all'età anagrafica introducendo un'unica pensione anticipata di anzianità.

I lavoratori dipendenti potranno beneficiare della prestazione di anzianità solo raggiungendo i 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, al 31.12.2015 e con età anagrafica non inferiore a 62 anni.

Tuttavia, vi ricordo, i lavoratori che abbiano raggiunto il requisito contributivo prima dei 62 anni potranno chiedere di poter beneficiare della prestazione con una riduzione pari ad

1 punto % per ogni anno di anticipo, elevata a 2 anni per ogni anno ulteriore oltre i due.

Quanto alla vecchiaia permane il requisito dei venti anni di contribuzione ma si innalzano i limiti portandoli per i lavoratori dipendenti a 66 e 3 mesi e per le lavoratrici a 63 e nove mesi entro il 31.12.2015.

Ebbene vorrei darvi alcune informazioni quanto alle pensioni in favore degli operai agricoli. Molti di voi lavorano in zone con particolare vocazione agricola o agroindustriale e pertanto sono numerosi gli iscritti che beneficino di tali prestazioni.

In primis come sapete l'accredito della contribuzione agricola avviene in giorni e non in settimane.

Pertanto, per poterli contabilizzare è necessario trasformare le giornate in settimane; in tal senso l'Istituto con circolare n. (Circ. n. 165/89,²), chiarisce che il coefficiente sia lo 0,333.

Inoltre come vi è noto per l'attività svolta sino al 31.12.1983, il *com. 12 dell'art. 7 del D.L. 643/88*, interviene e regola tale particolare periodo definito dei cosiddetti "elenchi bloccati" prevedendo che per essi allorché nell'anno risultassero meno di 270 giorni complessivi gli stessi dovessero **rivalutarsi con un coefficiente di 2,60** per gli uomini e 3,86 per le donne.

Deve inoltre necessariamente precisarsi che per il lavoro prestato in agricoltura **sino al 31.12.1983**, il *com. 11° dello stesso art. 7* correttamente recepito con circolare I.N.P.S. del 19.4.1995, n. 107, prescrive che nell'ipotesi in cui dovesse esserci contribuzione extra agricola **deve essere presa in considerazione anche la contribuzione eccedente le 52 settimane annue.**

Infine, quanto al montante contributivo annuo, la citata norma fissa precisi requisiti assicurativi in ordine al montante contributivo necessario sia in termini annui che totali; al *com. 9* prescrive come siano indispensabili, affinché possa affermarsi l'esistenza di un anno pieno di contribuzione nel settore agricolo, 270 giornate tra contribuzione effettiva, figurativa e volontaria, cosicché sarà necessario vantare complessivamente 9.450 contributi giornalieri nell'ipotesi di anzianità con 35 anni e 10.800 nell'ipotesi di anzianità

² La circolare I.N.P.S. A.G.O. n. 60095 del 7.3.1984 nonché la circolare n. 165 del 25.7.1989 prescrivono che la contribuzione giornaliera minima composta da contribuzione effettiva e figurativa da disoccupazione speciale, per ottenere le 52 settimane sia 156 giorni quale operaio agricolo giornaliero; il coefficiente di trasformazione è 0,333.

contributiva pura (40 anni).

Vi invito pertanto, rispetto a questa fascia di assicurati ad analizzare con attenzione gli estratti contributivi ed i modelli TE 08 di liquidazione al fine di fornire una corretta ed adeguata assistenza nel valutare l'entità della pensione e la corretta contabilizzazione dei contributi.

Mi preme altresì sottolineare due ulteriori aspetti peculiari in tema di trattamento pensionistico: in primis **l'integrazione al minimo ed in secondo luogo il calcolo della retribuzione media pensionabile.**

Quanto alla integrazione al trattamento minimo vorrei evidenziarvi quanto ancor oggi sta avvenendo: l'istituto in spregio dell'art. 6 com. 3° della L. 638/1983³, allorchè via sia contitolarità di pensione diretta e pensione di reversibilità, nel liquidare quest'ultima trasferisce su di essa l'integrazione al trattamento minimo revocandolo sulla pensione diretta con il chiaro obiettivo del contenimento della spese. (Considerate che nella maggior parte dei casi la pensione di reversibilità è quella con un montante contributivo più elevato e quindi quella che ha un importo a calcolo superiore e nell'integrare questa anziché la diretta l'INPS riduce il valore di integrazione corrisposto).

Tuttavia dall'analisi della citata norma si evince l'opposto: in essa è contenuto il principio secondo il quale a parità di integrazione al trattamento minimo (raggiunta in tutte le gestioni a far data dal 1988, la pensione da integrare è quella con decorrenza più remota e quindi quasi sempre la diretta.

Vi invito pertanto ad esaminare i modelli O BIS m dei vostri assistiti pensionati contitolari di prestazioni pensionistiche al fine di verificare quale delle pensioni sia integrata al minimo ed eventualmente presentare un ricorso amministrativo.

Quanto alla citata problematica della retribuzione pensionabile per le pensioni liquidate agli OTD giova ricordare che il legislatore ha fissato un principio generale che vale non solo per

3 art. 6 com. 3 del D.L. 463/83: “nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, **a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota.** Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione”.

la quantificazione della contribuzione in favore dell'istituto ma anche per la determinazione della base retribuziva per il calcolo delle pensioni secondo il sistema previgente: l'art. 1 della L. 389/1989 ove dispone che *“la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”*.

Pincipio ripreso dalla legge n. 81/2006 e valido sia per le prestazioni temporanee che per quelle pensionistiche.

Tuttavia devo confessarvi che la tematica trova forte ostacolo in ambito giurisprudenziale in quanto emerge la volontà di evitare che migliaia di operai in pensione sollevino azioni per la ricostituzione ditalchè la giurisprudenza ha posto in capo al lavoratore l'onere di provare le mansioni alle quali era adibito nonché le retribuzioni percepite nei cinque o dieci anni anteriori..

Un ulteriore questione sollevata negli ultimi mesi nelle aule di alcuni tribunali italiani tra i quali quello di Foggia e Trani è quella relativa alla **rivalutazione della indennità di mobilità**. Come sapete la prestazione è concessa dopo un iniziale periodo in cui si è fruito della cassa integrazione guadagni ordinaria e dopo la cessazione del rapporto di lavoro e la sua durata varia in relazione alla anzianità del dipendente.

Senonchè, è opportuno che sappiate che tale indennità (che per molti ha valore assistenziale più che previdenziale) ad oggi non viene indicizzata e rivalutata dall'istituto.

Questo contegno, come abbiamo fatto rilevare nelle sedi giudiziarie viola palesemente l'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ove leggesi che: *“l'indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, **in quanto applicabile**, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 09/03/1989, n. 88”*. Ebbene il legislatore con sue due interventi, un primo nel 1980⁴ ed un

⁴ Legge 13/08/1980, n. 427 con la quale si è disciplinato il trattamento economico della CIGS, si è prescritto: *“nei casi di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, è corrisposta una integrazione salariale pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. [.....] Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1995 gli importi di integrazione salariale nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla let. b) sono aumentate dell'80 % dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”*.

secondo nel 1994⁵ ha stabilito che per la CIG e per la disoccupazione involontaria operi il meccanismo di perequazione legato all'incremento degli indici ISTAT; pertanto, in virtù della predetta disposizione, tale indicizzazione deve operare anche per il trattamento di mobilità.

All'uopo sostiene la giurisprudenza di legittimità, “*non trattasi di una carenza nella previsione legislativa (che legittimerebbe il ricorso all'analogia) quanto piuttosto di un caso in cui il legislatore ha inteso disciplinare gli aspetti non regolamentati in ordine alla corresponsione dell'indennità di mobilità rifacendosi testualmente alla normativa già emanata per la regolamentazione di altra indennità avente identica matrice causale*”; (Cass. Civ. Sez. Un. 10/6.12.2002, n. 17389).

Ciò in quanto in effetti l'indennità di mobilità rientra tra gli strumenti intesi a tutelare lo stesso evento protetto, costituito dallo stato di disoccupazione da licenziamento, tant'è che si sostituisce ad ogni altra prestazione di disoccupazione.

Mi rivolgo particolarmente a chi opera in aree con particolari insediamenti industriali ove a causa della crisi in diversi settori molte aziende hanno fatto ricorso a questo strumento e molti dipendenti sono stati pregiudicati dal meccanismo di calcolo della prestazione.

Non posso altresì esimermi dall'affrontare una delle problematiche salienti e di maggior interesse che riguarda la ***notifica di accertamenti ispettivi*** da parte dell'istituto.

Mi limiterò a dei brevi flash che tuttavia sono indispensabili in questa sede.

In primis i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di falso della provenienza e dei fatti riscontrati dai verbalizzanti durante l'accesso ispettivo; piuttosto, qualora le dichiarazioni contenute all'interno del verbale siano ***sostanzialmente difformi*** dal vero ovvero si vogliano contestare deduzioni ed apprezzamenti dei verbalizzanti si dovranno utilizzare gli strumenti di prova ordinaria (prova testimoniale) in quanto la verità delle dichiarazioni non è assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.

⁵ L'art. 3 com. 2 del D.L. n. 299/94 convertito dalla legge 451 del 19/7/1994, ha disposto testualmente che : “*la disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico della legge n. 427 del 1980 trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto*”.

Nel merito trattasi solitamente di accessi mirati ad attribuire la qualifica di coltivatori diretti a soggetti titolari di terreni agricoli che si dedicano direttamente alla conduzione dei medesimi.

In tali casi ricordo che la regolamentazione è quella di cui alla legge n. 9 del 1960 ove è prescritto che tale iscrizione d'ufficio possa avvenire solo se sulla scorta delle tabelle ettaro colturale vi sia un fabbisogno di manodopera superiore a 104 giornate nonché si tragga da quell'attività reddito prevalente durante l'anno.

Risulta pertanto opportuno verificare se il cliente non fosse già un operaio agricolo impiegato conto terzi e non abbia una soglia di giornate superiore alle 104 annue.

Giova ricordarvi che *i verbali di accertamento INPS sono differenti da quelli dell'ispettorato* di lavoro i quali hanno fede privilegiata e non sono direttamente impugnabili in sede giudiziaria in quanto l'unico atto impugnabile è l'ordinanza di ingiunzione.

Nell'ipotesi in cui la pretesa contributiva fosse fatta oggetto di cartella di pagamento o meglio, avviso di addebito, la regolamentazione odierna proviene dal D.L.78/2010.

In esso come avviene spesso viene introdotta una norma aberrante con la quale con effetto retroattivo si salvano i crediti maturati dal 2004 al 2010 per i quali l'INPS non aveva avviato la procedura esecutiva nel termine di decadenza annuale ma notificati entro il 31.12.2012.

Si prevede che l'istituto possa direttamente occuparsi della formazione di ruoli esattoriali e della loro esigibilità diretta mediante avvisi di addebito.

Valutate attentamente la fattibilità dell'opposizione ma fatelo entro e non oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica in quanto non esiste ricorso amministrativo ma unicamente giudiziario innanzi al Giudice del lavoro ove eventualmente potrà proporsi una istanza di sospensione della cartella allorchè: sia palesemente infondata la pretesa attorea; siano già stati pagati i contributi richiesti; sia controvertibile la iscrizione d'ufficio dell'azienda nella gestione attribuita; vi sia prescrizione.

Quest'ultimo termine a far data dal 1995 con l'intervento della legge Dini ha durata quinquennale.

Ultimo ma non meno importante argomento da analizzare in quanto spesso affrontato dal sindacato è quello dei **licenziamenti con tutela reale**.

Come sappiamo la legge Fornero ha di fatto decretato la fine di qualsivoglia pretesa di tutela

da parte dei lavoratori dipendenti che siano licenziati per giustificato motivo oggettivo: infatti dal luglio 2012 con la legge 92 si può ottenere la reintegra solo allorchè il fatto adotto quale motivazione nasconda un licenziamento discriminatorio. Diversamente è data facoltà al Giudice di stabilire se prospettare la reintegra o il risarcimento ex art. 18 com. 5° tra un minimo di dodici ed un massimo di 24 mensilità omnicomprensive senza versamenti contributivi.

Medesima situazione nell'ipotesi in cui il fatto sussista ma la sanzione applicata sia sproporzionata alle caratteristiche del contegno del lavoratore; in tali casi non si potrà procedere con la reintegra.

Diversamente solo la giusta causa e quindi il provvedimento disciplinare ha mantenuto la reintegra ma unicamente allorchè il fatto contestato sia insussistente.

Quindi se l'azienda licenziasse in regime di tutela reale per motivi legati alla contrazione del mercato senza provare la possibilità di ricollocare il lavoratore o per motivi disciplinari ma in modo sproporzionato rispetto alla condotta, il lavoratore non ha possibilità di reintegra.

Come potrete osservare gli strumenti di tutela sono ormai scomparsi del tutto, tuttavia devo ricordarvi che la riforma ha anche variato il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria che è passato da 270 a 180 giorni dalla data in cui si impugna con lettera a.r. il licenziamento; è un termine perentorio che se superato priva il lavoratore di qualsivoglia forma di tutela.